
ATTO NORMATIVO
APPROVATO IN DATA 4 NOVEMBRE 2019
DAL CONSIGLIO DIOCESANO DI AZIONE CATTOLICA BERGAMO

Cap. 1 L’Azione Cattolica della Diocesi di Bergamo

Art. 1

L’Azione Cattolica della Diocesi di Bergamo è costituita, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto nazionale di A.C.I., come Associazione aperta a tutti i laici che ne intendano condividere le finalità associative previste dallo Statuto e dal presente Atto normativo.

L’Azione Cattolica diocesana di Bergamo ha sede sociale in Bergamo, via Gavazzeni, 13 ed è rappresentata legalmente dal Presidente diocesano pro-tempore.

Art. 2

L’Azione Cattolica di Bergamo intende impegnarsi per la formazione di un laicato maturo, in un cammino di santità personale e animato da una coscienza ecclesiale, che sceglie di raccogliersi intorno al Vescovo per testimoniare nell’attuale momento storico il Vangelo, verità radicale di una degna qualità della vita e del bene comune.

Art. 3

Le scelte che l’Azione Cattolica di Bergamo intende sostenere nel cammino di rinnovamento si orientano verso

- la formazione, con particolare attenzione alle tematiche educative e socio-politiche del nostro periodo storico e del territorio, perché l’esperienza associativa non rimanga episodica, ma sia capace di interpretare e intrecciare i luoghi e le stagioni della vita onde garantire una piena maturità - umana e cristiana - della persona;
- la lettura attenta del territorio e la sperimentazione di nuovi modelli di AC in grado di intercettare realmente gli snodi dell’esistenza;
- la costruzione di autentiche relazioni interpersonali che costituiscono il contenuto, il valore, la modalità essenziale della vita associativa.

L’Azione Cattolica di Bergamo riconosce nel mondo il luogo proprio del mandato evangelico e della sua missione ecclesiale. Essa nel suo servizio intende sostenere le comunità parrocchiali

nel darsi il volto di una Chiesa conciliare in conformità al Concilio Vaticano II ed a quanto proposto dal 37° Sinodo diocesano sulla parrocchia.

Art. 4

In virtù della sua ecclesialità, l’Azione Cattolica vuole dare vita ad una forte esperienza di comunione e corresponsabilità tra laici e presbiteri, essenziale alla stessa vita associativa ed alla crescita delle comunità parrocchiali. È opportuno pertanto che ad ogni livello – diocesano e parrocchiale – sia presente la figura dall’Assistente che, pur non ricoprendo una funzione direttiva, partecipi a pieno titolo alla vita associativa.

La loro nomina, come pure la durata dell’incarico, è di esclusiva competenza del Vescovo. Essi sono segno di comunione con il Vescovo e con la Chiesa locale, offrono un indispensabile sostegno alla crescita dell’Associazione e alla vita spirituale degli aderenti e promuovono l’unità nel tessuto associativo.

Cap. 2 Adesione e partecipazione all’AC della Diocesi di Bergamo

Adesione

Art. 5

L’adesione esprime la volontà di vivere la vocazione all’Azione Cattolica in sintonia con la propria Chiesa locale e nel contesto territoriale di Bergamo. Tale atto comporta per ciascun socio diritti e doveri in conformità allo Statuto nazionale ed all’Atto normativo.

Art. 6

L’adesione all’Azione Cattolica è attestata da uno specifico *segno* – tessera – rinnovabile annualmente secondo una pluriennale tradizione possibilmente l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata concezione, davanti alla Comunità parrocchiale - che comporti l’iscrizione nell’albo dei soci effettivi ed il sostegno economico.

Al fine di interpretare meglio le esigenze e la sensibilità personali e per assecondare la gradualità di un percorso orientato alla piena adesione, è prevista altresì una forma di partecipazione a semplice titolo di *simpatizzante* che offre la possibilità di partecipare a tutte le attività associative.

Partecipazione alla vita associativa

Art. 7

Ogni socio è posto al centro della vita associativa, quindi pienamente accolto da tutta l'Associazione e, indipendentemente dagli incarichi direttivi, responsabile con tutti gli altri aderenti nella conduzione dell'esperienza di AC.

Art. 8

L'Associazione per esprimere la dimensione democratica a cui intende ispirarsi, oltre alle varie forme di consultazione previste per il conferimento degli incarichi associativi, nelle questioni di particolare importanza cercherà di coinvolgere gli aderenti ai diversi livelli.

Esercizio di voto

Art. 9

Per quanto riguarda l'elettorato attivo, sia nell'Assemblea parrocchiale che diocesana, hanno diritto di voto tutti i soci effettivi purché abbiano compiuto il 14° anno di età alla data della consultazione.

Conferimento e cessazione degli incarichi associativi

Art. 10

Sono eleggibili, ai vari livelli, tutti coloro che risultino iscritti nell'albo dei soci effettivi ed abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della consultazione elettorale e rispondano ad altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti a incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Gli incarichi associativi (membri della Presidenza diocesana, del Consiglio diocesano e Presidenti parrocchiali) sono incompatibili:

- con il mandato parlamentare e con quello nelle assemblee elettive delle Regioni e degli Enti locali territoriali di qualsiasi livello,

- con la carica di Sindaco, di Presidente della Provincia, di Consigliere e Assessore comunale, provinciale e regionale e di Presidente del Consiglio circoscrizionale,
- con incarichi in organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

Il candidato decade anche in caso di mera candidatura alle cariche di cui sopra. Si deve in ogni caso evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, le sue strutture, la sua rete organizzativa, siano coinvolte nelle scelte personali e nella campagna elettorale di aderenti all'AC.

Art. 11

Gli incarichi associativi dei membri della Presidenza diocesana e Presidenti parrocchiali, possono essere ricoperti per uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 12

Secondo i requisiti e le modalità previste dal presente Atto normativo:

- la proposta per la nomina del Presidente parrocchiale, ai sensi degli artt. 27 e 29 del presente Atto normativo, è effettuata dall'Assemblea dell'Associazione parrocchiale con la designazione, a mezzo di elezione e ratificata dal Consiglio parrocchiale, mentre la nomina è di competenza del Vescovo.

- la proposta per la nomina del Presidente diocesano, ai sensi dell'art. 54 del presente Atto normativo, è effettuata dal Consiglio diocesano con la designazione, a mezzo di elezione

contestuale, di una terna di nomi. La nomina è di competenza del Vescovo diocesano. Per la designazione dei nominativi, ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario a comporre la eventuale terna quando, nei precedenti scrutini, una o due persone non abbiano conseguito le maggioranze previste dal successivo comma.

Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio aventi diritto al voto, cioè gli eletti nell'Assemblea diocesana. Dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Risultano designate soltanto le persone che abbiano riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

La proposta dei nominativi viene comunicata al Vescovo con il numero dei voti conseguiti.

Art. 13

Ai vari livelli gli organismi deliberanti ed esecutivi (Presidenti, Consigli, Presidenze parrocchiali e diocesane) rimangono in carica sino a che non subentrino i nuovi organismi eletti secondo le norme stabilite. Fermo restando quanto sopra stabilito, per l'elezione della terna per la nomina del Presidente e per l'elezione della Presidenza i componenti della Presidenza uscente, che non abbiano altro titolo per far parte del Consiglio, non partecipano alle operazioni di voto in quanto decaduti dall'incarico associativo.

Per durata del "mandato" si intende il periodo che intercorre tra un'Assemblea elettiva e la successiva Assemblea elettiva.

Per "cammino assembleare" si intende il periodo che intercorre tra la prima comunicazione delle proposte inerenti le linee generali del programma dell'AC nazionale e la celebrazione dell'Assemblea nazionale.

Tale periodo di norma è caratterizzato anche per le operazioni elettorali riguardanti i vari incarichi associativi.

Art. 14

Nella composizione delle liste elettorali si dovrà tener conto della proporzionale rappresentatività di uomini e donne, giovani ed adulti in rapporto al numero dei soci effettivi in seno all'Associazione, come pure dello stato di vita, dell'età e dell'esperienza associativa dei candidati.

Norme disciplinari

Art. 15

Eventuali vertenze che insorgessero nell'Associazione verranno rese note al Consiglio diocesano tramite le rispettive Presidenze parrocchiale e diocesana che le affronteranno in spirito di carità, di comunione e di correzione fraterna.

Il Consiglio diocesano e/o parrocchiale, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, possono chiedere ad un membro di Presidenza o del Consiglio, qualora la sua condotta fosse oggettivamente incompatibile con l'incarico, di lasciare il suo mandato.

Art. 16

Il Consigliere diocesano che risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio ovvero risulti comunque assente per un periodo superiore a sei mesi, decade dall'incarico e gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista, se votato, in base ai voti ricevuti. Verrà seguita la stessa procedura nel caso di dimissioni.

Cap. 3 Articolazione dell'AC della Diocesi di Bergamo

Art. 17

L'Azione Cattolica della Diocesi di Bergamo si articola principalmente in Associazioni parrocchiali in quanto luogo ordinario dell'esperienza cristiana e condivisione con l'esistenza delle persone e delle famiglie abitanti nel territorio.

Art. 18

L'Associazione parrocchiale ha una sede propria ed esprime il suo servizio formativo ed apostolico d'intesa con i responsabili e gli organismi della pastorale locale e con l'Associazione diocesana di AC. Si possono prevedere all'interno dell'Associazione parrocchiale gruppi in ordine ad esigenze missionarie particolari come pure, qualora le necessità lo richiedano, anche forme associative interparrocchiali, informando preventivamente il Consiglio diocesano.

Art. 19

Chi volesse aderire all'Azione Cattolica in assenza dell'Associazione parrocchiale in loco o, per particolari situazioni, non intendesse far capo alla propria Associazione parrocchiale, potrà confluire in un gruppo di una Parrocchia vicina o presso il Centro diocesano.

Art. 20

L'Azione Cattolica di Bergamo, attenta ai segni dei tempi e nello spirito del rinnovamento, favorisce anche la ricerca di nuovi modelli associativi - itinerari personalizzati, iniziative diverse, commissioni, gruppi con particolari caratteristiche - che sappiano intercettare le esigenze reali delle persone, dei vari ambienti di vita e delle forme di organizzazione della Chiesa locale. Pertanto riconosce, tra l'altro, nella suddivisione in grandi zone pastorali - Comunità associative territoriali (CAT) - un luogo di ricerca e di promozione delle relazioni umane e delle loro mediazioni istituzionali sul territorio, ordinate secondo quanto disposto dal cap. 5 del presente Atto normativo.

Cap. 4 Ordinamento dell'articolazione dell'AC di Bergamo

L'Associazione parrocchiale

L'Assemblea parrocchiale

Art 21

L'Assemblea parrocchiale esprime la partecipazione democratica degli aderenti alle scelte ed alle decisioni fatte proprie dall'Azione Cattolica rapportandole alla situazione concreta della comunità della Parrocchia. È composta da tutti gli aderenti in regola con l'adesione e possono parteciparvi, con diritto di intervento ma senza votare, anche altre persone appartenenti alla Parrocchia. Gli aderenti all'ACR, per quanto riguarda il diritto di voto, sono rappresentati dai loro educatori.

Art. 22

L'Assemblea parrocchiale viene convocata con un congruo anticipo dal Presidente parrocchiale, che avrà cura di comunicare gli argomenti da trattare, almeno due volte nel triennio: all'inizio per definire le linee programmatiche ed alla fine per il consuntivo. In ogni caso l'Assemblea parrocchiale può riunirsi ogniqualvolta lo richieda il Consiglio. Di ogni Assemblea si deve stendere un apposito verbale.

Art. 23

Ogni tre anni l'Assemblea parrocchiale elegge il nuovo Consiglio: per la validità è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti. L'elezione del Consiglio si svolge a scrutinio segreto o per acclamazione. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano. Tuttavia, su proposta del Consiglio uscente e con approvazione dell'Assemblea, nelle Associazioni con meno di venti aderenti, si può procedere alla designazione contestuale di tutti i consiglieri presenti nella lista.

Il Consiglio parrocchiale

A) Composizione

Art. 24

Il Consiglio parrocchiale è composto dal Presidente, dal Segretario, con eventuali funzioni amministrative, dal rappresentante di ogni settore e dell'ACR presenti in parrocchia. Nel caso di

associazioni con più di 100 iscritti l'Assemblea elettiva potrà aumentare il numero dei Consiglieri.

Art. 25

Del Consiglio fa parte inoltre l'Assistente, di norma il Parroco. Nel caso di sua impossibilità le funzioni di Assistente possono essere esercitate da altro sacerdote.

Art. 26

Il Consiglio parrocchiale è convocato dal Presidente con un congruo anticipo almeno quattro volte in un anno, avendo cura di comunicare gli argomenti da trattare. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, persone che abbiano particolare competenza circa questioni da trattare. Il Segretario deve provvedere alla stesura del verbale della riunione.

Art. 27

Nella prima riunione, entro trenta giorni dall'elezione, il Consiglio parrocchiale dovrà ratificare l'elezione del Presidente, come da art. 12 del presente Atto normativo, la cui nomina è di competenza del Vescovo; i Responsabili dei settori ed il Rappresentante dell'ACR ed il Segretario, quest'ultimo su proposta del Presidente stesso non appena nominato.

B) Funzioni

Art. 28

Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità della vita e dell'attività dell'Associazione stessa anche nei confronti della Comunità parrocchiale. Inoltre cura la dimensione unitaria, attua le decisioni dell'Assemblea, studia, cura e promuove le varie iniziative e ricerca la dimensione missionaria anche mediante la conoscenza della vocazione e la partecipazione all'Azione Cattolica. Il Consiglio parrocchiale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Il Presidente parrocchiale

Art. 29

Il Presidente parrocchiale rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio parrocchiali. Con la collaborazione degli altri membri cura la formazione degli aderenti, coltiva la dimensione unitaria e attua la programmazione conseguente alle scelte associative. Il Presidente parrocchiale inoltre incrementa la comunione attraverso la fattiva partecipazione dell'Azione Cattolica al Consiglio pastorale parrocchiale e collaborando con le altre aggregazioni.

I gruppi parrocchiali

Art. 30

Al fine di intercettare particolari questioni della vita, quali la famiglia, il lavoro, l'attenzione al socio-politico, ecc. possono sorgere all'interno dell'Associazione parrocchiale gruppi specifici che, nell'ambito del progetto formativo associativo, sappiano farsi portavoce dei rispettivi problemi e quindi disposti ad individuare proposte concrete in tal senso.

L'Associazione interparrocchiale

Art. 31

Le Associazioni con particolari esigenze pastorali o in difficoltà, possono costituirsi, informando preventivamente il Consiglio diocesano, in Associazioni interparrocchiali. L'ordinamento dell'Associazione interparrocchiale rispecchia quanto detto a proposito delle Associazioni parrocchiali.

In ogni caso gli aderenti a tali Associazioni interparrocchiali faranno in modo di mantenere viva la loro partecipazione anche alla vita della propria comunità parrocchiale.

Il Gruppo del Centro diocesano

Art. 32

In presenza del Gruppo diocesano, come indicato nell'art. 19 del presente Atto normativo, si osserveranno le norme precedenti relative all'Associazione parrocchiale.

Art. 33

Per quanto non espressamente precisato in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale e le norme del presente Atto normativo riferite all'Associazione diocesana.

Cap. 5 Le Comunità associative territoriali (CAT)

Art. 34

In base a quanto previsto nell'art. 20 del presente Atto normativo ed a sensi dell'art. 16/4 del Regolamento nazionale, sono costituite tredici CAT coincidenti attualmente con le tredici Comunità Ecclesiali Territoriali (CET) previste dall'organizzazione della Chiesa locale. È facoltà del Consiglio Diocesano modificarle sia nella costituzione che nel numero a seconda delle esigenze, delle situazioni e dei cambiamenti dell'organizzazione territoriale della Chiesa locale.

Art. 35

L'AC di Bergamo con le Comunità Associative Territoriali vuole favorire il contatto e la collaborazione tra le associazioni parrocchiali e interparrocchiali presenti in territori confinanti e con caratteristiche territoriali omogenee.

Art. 36

Ove ne esistano le condizioni, le Comunità Associative Territoriali diventano un luogo di ricerca e di promozione delle relazioni umane e delle loro mediazioni culturali e istituzionali sul territorio assumendo come riferimento "le terre esistenziali" presenti nell'ordinamento delle CET: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la tradizione e la cittadinanza.

Art. 37

L'attività delle CAT è supportata dai consiglieri diocesani eletti come rappresentanti delle stesse o da referenti designati dal Consiglio diocesano che prendono il nome di *tutor*.

Il *tutor* mantiene vive e promuove le relazioni tra le singole associazioni appartenenti alla CAT di riferimento e l'Associazione a livello diocesano.

Cap. 6 Ordinamento dell'Associazione diocesana dell'AC di Bergamo

L'Assemblea diocesana

Art. 38

L'Assemblea diocesana è costituita dai Rappresentanti delle Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali, dai membri del Consiglio diocesano, dai delegati del MSAC e del MLAC ai sensi dei rispettivi documenti normativi, dai due Presidenti della FUCI, dal Presidente e Vicepresidente del MEIC e del MIEAC e da due rappresentanti per ogni gruppo del MEIC, MIEAC e della FUCI esistenti in Diocesi. Possono partecipare, senza diritto di voto, anche rappresentanti di altre aggregazioni ecclesiali o persone competenti circa particolari esigenze.

Art. 39

Nell'Assemblea le Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali sono rappresentate dal rispettivo Presidente e altri tre rappresentanti, possibilmente uno per gli adulti, uno per i giovani, uno per l'ACR. Inoltre ogni Associazione con più di 100 soci, compresi gli aderenti all'ACR, ha diritto ad un altro (o più) rappresentante sempre eletto dall'Assemblea parrocchiale ogni 50 soci. Per le Associazioni parrocchiali incomplete di qualche articolazione, il rappresentante della articolazione mancante è sostituito da altro socio designato dall'Assemblea parrocchiale o dal consiglio parrocchiale.

Art. 40

L'Assemblea diocesana è convocata dal Presidente diocesano, con un congruo anticipo e dando comunicazione degli argomenti da trattare, ordinariamente ogni anno per la verifica del cammino associativo in rapporto alle scelte nazionali ed alle esigenze della pastorale locale, per la presentazione dei programmi e per il consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria qualora il Consiglio, a maggioranza, ne avverta l'esigenza.

L'Assemblea diocesana elettiva

Art. 41

L'Assemblea diocesana elettiva è convocata ogni tre anni dal Presidente diocesano. Vi partecipano con diritto di voto, a condizione che siano in regola con gli obblighi statutari:

- i rappresentanti delle Associazioni parrocchiali o interparrocchiali: il Presidente e altri tre rappresentanti eletti dall'Assemblea parrocchiale o interparrocchiale. Ogni Associazione con più di 100 soci, compresi gli aderenti all'ACR, ha diritto ad un altro (o più) rappresentante sempre eletto dall'Assemblea ogni 50 soci;
- i membri del Consiglio diocesano uscente;
- i delegati del MSAC e del MLAC ai sensi dei rispettivi documenti normativi;
- i rappresentanti della FUCI, del MEIC, del MIEAC (vedasi art. 50 del presente Atto normativo).

All'Assemblea diocesana partecipano gli Assistenti senza diritto di voto.

Art. 42

I nominativi dei rappresentanti all'Assemblea diocesana devono essere comunicati dai Presidenti parrocchiali o interparrocchiali alla Segreteria diocesana subito dopo lo svolgimento delle Assemblee parrocchiali, mediante appositi verbali.

Art. 43

La sostituzione di un delegato all'Assemblea può essere effettuata previo accordo con la Presidenza diocesana, entro 2 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea stessa.

La motivazione della sostituzione deve essere comunque menzionata nella richiesta scritta. Non è permesso il doppio voto, cioè delegare chi è già delegato.

Art. 44

L'Assemblea elegge, sulla base di liste relative ad ogni rispettiva articolazione, i membri del Consiglio diocesano: un minimo di tre fra le figure unitarie (Presidenti, Segretari, Amministratori parrocchiali e diocesani), un minimo di due fra i rappresentanti del Settore Adulti, un minimo di due fra i rappresentanti del Settore Giovani, un minimo di due fra i rappresentanti ACR (avendo cura di avere un numero uguale di rappresentati di ogni settore/articolazione) e possibilmente uno fra i rappresentanti di ciascuna CAT.

Stante il limite definito nel comma precedente, il Consiglio diocesano in vista dell'Assemblea elettiva triennale, valutando il numero di soci e le esigenze dell'associazione, delibera il numero dei consiglieri da eleggere per ogni settore e per l'articolazione dell'ACR.

Per risultare valido il consiglio non può essere costituito da meno di 12 membri.

Art. 45

L'Assemblea elegge pure i propri rappresentanti all'Assemblea nazionale di AC o, sulla base di eventuale mozione approvata dall'Assemblea stessa, ne dà mandato al nuovo Consiglio.

Art. 46

Gli organi dell'Assemblea sono: la Presidenza, la Segreteria e la Commissione Verifica poteri/Elettorale.

Art. 47

La Presidenza dell'Assemblea è composta dal Presidente diocesano coadiuvato, oltre al segretario diocesano, da 3 collaboratori, proposti dallo stesso. La Presidenza regola la vita

dell'Assemblea, propone il Presidente dell'Assemblea stessa, nomina la Segreteria e la Commissione elettorale.

Art. 48

La Segreteria è composta da 3 persone (Segretario Diocesano, Segretario del Consiglio diocesano e Segretario dell'Assemblea al quale spetta di verbalizzare per esteso gli atti assembleari).

Art. 49

La Commissione Verifica poteri/Elettorale è composta da un Presidente coordinatore e da un Vice presidente e due scrutatori per ogni seggio elettorale a seconda del numero degli elettori.

Nessun candidato potrà essere scrutatore.

Tale commissione ha l'incarico di regolare lo svolgimento delle operazioni elettorali, decidere sui reclami relativi alle operazioni elettorali, proclamare i nomi degli eletti.

Il Consiglio diocesano

A) Composizione

Art. 50

Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai membri della Presidenza diocesana che non siano stati scelti tra i consiglieri eletti e dai segretari del MSAC e del MLAC, a norma dei rispettivi documenti normativi, i due Presidenti della FUCI, il Presidente e il Vicepresidente del MEIC e del MIEAC. Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio, con solo voto consultivo, una coppia di sposi e i soci che fanno parte del Consiglio delle CET.

Art. 51

Ogni membro eletto si impegna a vivere la vita associativa e insieme agli altri consiglieri si assume la responsabilità nei confronti dell'Associazione.

Art. 52

Nel caso di dimissioni da Consigliere, anche a sensi dell'art 10 del presente Atto normativo, la surroga avviene mediante il primo dei non eletti della stessa lista: nel caso che nessuno

accettasse e tale lista si fosse esaurita non si procederà a nessuna integrazione fino alla successiva Assemblea elettiva. Qualora venisse meno oltre la metà dei Consiglieri eletti e mancasse più di un anno dalla fine del mandato triennale, il Presidente diocesano convocherà l'Assemblea elettiva per raggiungere il numero dei Consiglieri inizialmente previsto.

B) Funzioni

Art. 53

Il Consiglio è organo di governo, di formazione, di studio, e di collegamento tra le Associazioni parrocchiali, come pure con la Delegazione regionale ed il Centro nazionale di AC. Esso è il principale luogo di esercizio della responsabilità associativa diocesana di fronte all'Assemblea, al Vescovo ed alla Chiesa locale.

Art. 54

Il Consiglio più precisamente:

- preve opportune consultazioni con il Vescovo, avendo presente anche la situazioni dell'AC in Diocesi e il servizio pastorale richiesto dalla Chiesa locale, propone al Vescovo una terna di nomi per la nomina del Presidente, con le modalità di cui all'art. 12 del presente Atto normativo.
- elegge i vice-presidenti, due per settore;
- elegge il rappresentante e un vice-rappresentante dell'ACR;
- su proposta del Presidente elegge il Segretario e l'Amministratore diocesani e i due membri del Comitato per gli affari economici di cui all'art 34 dello Statuto nazionale;
- pone al centro la formazione degli aderenti e dei responsabili mediante l'attuazione di un progetto formativo;
- studia, cura e sperimenta le iniziative promosse dall'Associazione diocesana in materia di programmazione e di sviluppo della vita associativa;
- chiede alla Presidenza di dare attuazione alle delibere adottate;
- costituisce, a seconda delle situazioni e delle esigenze associative, delle équipe diocesane a carattere unitario e ulteriori commissioni per svolgere particolari attività dell'Associazione diocesana;

- promuove nel corso dell'anno forme di coinvolgimento e di informazione dei responsabili parrocchiali;
- approva il bilancio e controlla la gestione dell'Associazione diocesana;
- partecipa, attraverso suoi Rappresentanti, agli Organismi pastorali della Chiesa locale ed alla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.

C) Funzionamento

Art. 55

Il Consiglio diocesano si riunisce di norma una volta al mese.

Art. 56

Alle riunioni del Consiglio, possono essere invitati anche rappresentanti di gruppi o associazioni della comunità ecclesiale e civile per eventuali momenti comuni di riflessione o di programmazione di iniziative condivise.

Art. 57

Il Consiglio elegge tra i Consiglieri un incaricato con i compiti di segretario per la compilazione dei verbali e per mantenere i rapporti con i membri del Consiglio.

D) Le équipes diocesane

Art. 58

In Associazione sono presenti una o più équipes diocesane a carattere unitario. Tali organismi, pur avendo itinerari propri, agiranno d'intesa con il Consiglio al quale dovranno rendere periodicamente conto e potranno svolgere compiti ed incarichi affidati dallo stesso Consiglio.

Compiti delle équipes sono:

- curare la formazione dei soci,
- garantire il collegamento tra il Centro diocesano e le Associazioni parrocchiali,
- sostenere ed affiancare il cammino delle Associazioni parrocchiali al fine di aiutare le singole realtà a ripensare i luoghi della vita associativa.

La Presidenza diocesana

A) Composizione

Art. 59

La Presidenza diocesana è composta da:

- il Presidente diocesano;
- i Vice Presidenti del Settore Adulti e del Settore Giovani;
- il Rappresentante e il Vice-rappresentante dell'ACR;
- il Segretario;
- l'Amministratore.

La Presidenza si riserva inoltre di proporre al Consiglio la nomina di ulteriori membri di Presidenza, senza diritto di voto, per la cura di aspetti particolari della vita associativa.

Qualora sia opportuno, per questioni o iniziative particolari, la Presidenza può invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, persone esperte o rappresentanti della Chiesa locale.

B) Funzioni

Art. 60

La Presidenza attua le delibere del Consiglio, elabora e suggerisce eventuali proposte affinché il Consiglio diocesano svolga al meglio le sue funzioni.

In modo particolare i membri di Presidenza svolgono le seguenti funzioni:

- il Presidente diocesano: presiede il Consiglio, l'Assemblea e rappresenta l'Associazione diocesana; ha responsabilità, in via esecutiva, dell'attività ordinaria dell'Associazione diocesana;
- i Vice Presidenti e il Rappresentante dell'ACR, coadiuvato eventualmente da un Vice-rappresentante, collaborano con il Presidente negli impegni comuni;
- il Segretario assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e servizi e ne è responsabile nei confronti della Presidenza;
- l'Amministratore, coadiuvato dal Comitato per gli affari economici, è responsabile della gestione amministrativa e ne risponde al Consiglio diocesano.

C) Funzionamento

Art. 61

La Presidenza si riunisce periodicamente, almeno una volta al mese e informa successivamente il Consiglio delle attività prese in considerazione e/o delle decisioni prese.

Il Collegio Assistenti

Art. 62

Il Collegio Assistenti è costituito dall'Assistente diocesano e dai sacerdoti suoi collaboratori, partecipa a pieno titolo alla vita associativa, condivide con i responsabili il lavoro del Consiglio e della Presidenza, cura i rapporti con il Vescovo e il presbiterio diocesano, in particolare con gli Assistenti parrocchiali, e si fa carico del cammino spirituale e dell'unità nell'Associazione.

Cap. 7 Disposizioni amministrative

Contributi dei Soci e finanziamento associativo

Art. 63

L'Associazione non persegue fini di lucro e trae i propri mezzi economico-finanziari unicamente per lo svolgimento della propria attività:

- da una parte delle quote associative versate annualmente dai soci;
- dai contributi e dalle liberalità di vario genere devolute da chiunque, privati, istituzioni ed enti vari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni da essa sottoscritte con privati, istituzioni ed enti vari, da prestazioni relative alla propria attività o da canoni e redditi derivanti da eventuali beni immobiliari e mobiliari.

Art. 64

L'Associazione può possedere ed essere intestataria di beni immobiliari e mobiliari come pure ricevere donazioni e lasciti, che costituiscono il patrimonio associativo da destinarsi unicamente e sempre alla propria attività.

Art. 65

Ogni Socio effettivo è tenuto al versamento di una quota associativa annua fissata dal Consiglio diocesano contestualmente al rinnovo dell'adesione.

Pertanto il Consiglio diocesano, in armonia con l'Associazione nazionale, stabilisce ogni anno, prima della ripresa delle attività associative, la misura di tale quota, in coerenza anche con le risultanze del bilancio annuale, tenendo pure conto delle varie fasce d'età, della partecipazione di entrambi i coniugi o di più soci dello stesso nucleo familiare.

Art. 66

Ogni Socio, qualora l'Associazione diocesana e nazionale lo richiedano in base a particolari esigenze finanziarie, potrà offrire liberamente, secondo le proprie disponibilità, un contributo personale quale sostegno economico e segno di appartenenza associativa.

Gestione amministrativa

Art. 67

La responsabilità della gestione amministrativa dell'Azione Cattolica di Bergamo spetta alla Presidenza che ne affida l'amministrazione all'Amministratore, coadiuvato dal Comitato per gli affari economici di cui all'art. 54 del presente Atto normativo.

Art. 68

Il patrimonio associativo (beni mobili ed immobili) dovrà risultare da appositi registri da tenersi a cura dell'Amministratore al quale spetta la regolare tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti previsti secondo le norme civilistiche vigenti in Italia.

Art. 69

Per la stipula di contratti, sottoscrizione di convenzioni, compravendita di beni mobili ed immobili ecc. sarà delegato alla firma il Presidente diocesano in quanto rappresentante dell'Associazione, solo dopo avere informato preventivamente il Consiglio diocesano ed

averne ottenuto parere favorevole da parte di almeno i due terzi dei Consiglieri.

Art. 70

Annualmente il Consiglio approva il bilancio preventivo e consuntivo approntato dall'Amministratore e verificato dal Comitato per gli affari economici, di cui all'art. 67 del presente Atto normativo.

Cap. 8 Norme finali e transitorie

Art. 71

Il presente Atto normativo entra in vigore dopo la ratifica da parte del Consiglio Nazionale di AC, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di attuazione nazionale. Esso verrà quindi reso noto a tutta l'Associazione diocesana nelle sue articolazioni e conseguentemente verranno abrogate le norme del precedente Atto Normativo approvato dall'Assemblea Straordinaria Diocesana del 26 Marzo 2006 e ratificato dal Consiglio Nazionale il 10 giugno 2006.

Art. 72

L'Atto normativo può essere modificato, in seguito a proposte da parte dei due terzi del Consiglio diocesano o di almeno la maggioranza assoluta dei Presidenti parrocchiali, dall'Assemblea diocesana straordinaria validamente costituita e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.

Tali eventuali modifiche diverranno operanti dopo la ratifica del Consiglio Nazionale di AC, come enunciato nell'articolo precedente.

Art. 73

Lo scioglimento dell'Associazione diocesana, qualora non esistessero le condizioni per la sua continuità e risultasse vano ogni tentativo in merito, è deliberato dall'Assemblea diocesana straordinaria con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo.

Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione secondo le norme di legge in vigore in Italia, sentito il parere della Chiesa locale sarà devoluto a finalità diocesane analoghe come pure all'Associazione nazionale di AC.

Art. 74

Lo scioglimento dell'Associazione parrocchiale è deliberato dall'Assemblea dei soci e comunicato al Consiglio diocesano che avrà cura di verificarne le ragioni e decidere di

conseguenza. L'Assemblea parrocchiale dei soci delibererà contestualmente allo scioglimento di devolvere l'eventuale patrimonio alla Parrocchia oppure all'Associazione diocesana.

Art. 75

In caso di estinzione naturale dell'Associazione parrocchiale il Consiglio diocesano avrà cura di accertarsene e di verificare che vengano rispettate le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 76

Per quanto non contemplato dal presente Atto normativo, si fa riferimento all'art. 40 dello Statuto nazionale.
